

6.2. Azione LEADER SRD03 - Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole

Codice azione	SRD03
Ambito tematico	5. sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali 1. servizi ecosistemi, biodiversità, risorse naturali e paesaggio;
Tipo di azione	INVEST(73-74) - Investimenti, compresi gli investimenti nell'irrigazione
Indicatore comune di output	0.24 Numero di operazioni o unità relative agli investimenti produttivi sovvenzionati al di fuori delle aziende agricole
Carattere azione	Azione specifica

6.2.1. Ambito di applicazione territoriale

L'azione può essere attuata in tutta l'area del GAL LEADER Val Venosta

6.2.2. Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC
SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione
SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile

6.2.3. Esigenza o esigenze affrontate mediante l'azione

Codice + Descrizione dei fabbisogni della SSL
6 Sostegno alla produzione, alla lavorazione, alla garanzia di qualità e alla commercializzazione di prodotti agricoli di alta qualità, anche attraverso una maggiore cooperazione lungo la filiera produttiva
7 Promozione di piccole imprese e collettivi nel settore alimentare, con particolare attenzione alla sostenibilità

9 Sensibilizzazione a modelli di produzione e consumo sostenibile
--

17 Aumento dell'efficienza, della coerenza e della sufficienza attraverso un uso mirato delle risorse
--

19 Riduzione dell'emigrazione nelle comunità strutturalmente deboli
--

39 Continuare a rendere più sostenibile e ecologica l'agricoltura
--

6.2.4. Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO
--

R.39 Numero di aziende rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC
--

6.2.5. Finalità e descrizione generale dell'azione

6.2.5.1. Finalità e descrizione generale

L'azione è finalizzata ad incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali.

L'azione, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.

In tale contesto è prevista la concessione del sostegno agli investimenti per la creazione, la valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile:

- a) agricoltura sociale;
- b) trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE (ed eventualmente di una quota minoritaria di prodotti compresi nell'Allegato I) e loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali;
- c) attività turistico-ricreative e attività legate alle tradizioni rurali e alla valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche, esclusivamente attività extraagricole;
- d) manutenzione del verde e del territorio anche tramite la realizzazione di servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura di spazi non agricoli; (per es.cura del verde dei comuni)

La presente azione si riferisce a investimenti in infrastrutture per lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali che mirano soprattutto alla popolazione locale come gruppo destinatario ed in caso di infrastrutture ed arredamenti che siano esclusivamente realizzati all'interno del territorio LEADER.

6.2.5.2. Collegamento con altre azioni

Sotto il profilo delle redditività aziendale la presente azione potrà agire sinergicamente con l'azione per gli investimenti per la competitività delle aziende agricole, migliorando la capacità delle aziende di accrescere e stabilizzare la redditività stessa.

La stabilizzazione della redditività aziendale sarà altresì perseguita attraverso interventi di investimento volti a prevenire e compensare i possibili effetti avversi (sulle strutture produttive) di eventi meteorologici estremi e catastrofi naturali così come attraverso più specifici interventi (non di investimento) di gestione del rischio a tutela delle produzioni e delle oscillazioni del reddito.

6.2.6. Criteri di ammissibilità dei beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

Condizioni specifiche relative all'ammissibilità dei beneficiari:
È considerato imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo,
- allevamento di animali e attività connesse (registrazione APIA e/o camera di commercio);

Coadiuvanti familiari di imprenditori agricoli singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di acquacoltura e selvicoltura;

6.2.7. Costi ammissibili

In merito all'ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1 e 4.7.3, paragrafo 1, del PSP.

- in interventi edili, di risanamento, ampliamento, acquisto o ammodernamento di beni immobili e arredamenti;
- acquisto - anche in leasing - di nuovi macchinari e impianti per un prezzo non superiore al valore commerciale del bene;
- investimenti nell'acquisto di nuove tecnologie e razionalizzazione nella lavorazione di prodotti o lo sviluppo di software e l'acquisto di brevetti, licenze e marchi che sono in relazione con l'investimento;

- miglioramento qualitativo delle condizioni igienico- sanitarie per la trasformazione e/o lo sviluppo di prodotti di nicchia non agricoli;
- promozione dell'innovazione nell'ambito della filiera extra - agricola e della filiera agroalimentare.

Non sono ammissibili i costi relativi agli investimenti in prodotti agricoli inclusi nell'allegato I del trattato UE.

6.2.8. Condizioni di ammissibilità

Per la sotto-azione a) Agricoltura sociale è necessaria l'esistenza di una convenzione/intesa tra Ente Pubblico e impresa agricola finalizzata a definire l'intervento/servizio socio assistenziale da offrire alla popolazione e i rapporti tra impresa agricola ed Ente Pubblico.(Solo se per legge provinciale esistente)

Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono le finalità specifiche indicate nella sezione dedicata agli obiettivi.

Le attività relative alla lettera b) trasformazione prodotti devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali del beneficiario.

Sono ammissibili a sostegno gli interventi all'interno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa.

Gli interventi devono ricadere all'interno del territorio del GAL.

Ai fini dell'ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione di un piano aziendale o businessplan e di un progetto di investimento volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento;

Al fine di garantire un maggior grado di sostenibilità economica degli investimenti non sono eleggibili al sostegno operazioni di investimento il cui investimento totale sia al di sotto di un importo minimo;

- *importo minimo 50.000 €*

Per le medesime finalità di cui al criterio precedente è possibile stabilire un importo massimo di spesa di investimento totale per ciascuna operazione di investimento;

- *importo massimo 100.000 €*

Per la sotto-azione di cui alla lettera a) agricoltura sociale - sviluppo economico e culturale innovativo, promuovere l'integrazione, sostenere le capacità collettive e individuali:

realizzare le attività in collaborazione con i servizi socio-sanitari, gli enti pubblici competenti per territorio o con altri operatori pubblici o privati (ove previsto dalla normativa di settore della provincia di Bolzano).

Le spese oggetto del contributo pubblico sono ammissibili a sostegno qualora effettuate dopo la presentazione della domanda di sostegno all'ufficio provinciale competente.

6.2.9. Principi di selezione

L'azione prevede l'utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 79 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dal GAL per il proprio ambito di competenza territoriale.

Gli stessi criteri di selezione sono definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell'azione.

Attraverso l'attribuzione di determinati punteggi connessi ai criteri di selezione, il GAL definisce inoltre graduatorie atte ad individuare le proposte progettuali finanziabili. Allo scopo di definire una maggiore qualità progettuale, il GAL stabilisce altresì punteggi minimi al di sotto dei quali le proposte dai richiedenti non potranno comunque essere finanziabili.

- Tipologia del beneficiario (per esempio giovani, imprese femminile, ecc.)
- Scopo del progetto di investimento (creazione di un nuovo prodotto ecc.)
- Effetti del progetto in riferimento all'aumento del valore aggiunto dell'impresa beneficiaria.
- Effetti del progetto a favore della creazione o mantenimento di posti di lavoro nelle aree rurali
- Impatto sostenibile del progetto su lavoro dignitoso, alimentazione sana, questioni sociali e ambiente.

Per i dettagli riguardanti i criteri di selezione si rinvia al capitolo 7 della presente Strategia di Sviluppo Locale (SSL).

6.2.10. Normativa aiuti di stato

Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

☒ Si ☐ No ☐ Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Contiene attività e operazioni al di fuori del settore agricolo, il cui prodotto finale è un prodotto al di fuori del campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE.

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

☐ Notifica

- ☐ Regolamento generale di esenzione per categoria
- ☐ Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo
- ☒ Importo minimo (qualsiasi aiuto concesso in forza della presente azione è conforme al Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis))

6.2.11. Altri obblighi ed impegni

6.2.11.1. Impegni inerenti le operazioni di investimento:

Il beneficiario di un'operazione di investimento si impegna a:

- realizzare l'operazione conformemente a quanto definito con atto di concessione dall'Autorità di Gestione territorialmente competente, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa;
- assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di tempo ed alle condizioni stabilite dalle Autorità di Gestione provinciale;
 - 5 anni per impianti, attrezzature, arredi
 - 10 anni opere edili e di investimento materiali in genere
- rispettare le condizioni e i limiti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in relazione alle diverse tipologie di intervento compresa l'iscrizione nei relativi elenchi regionali, ove esistenti (es. agriturismo, fattorie didattiche, ecc.). Gli interventi che prevedono l'iscrizione dei soggetti richiedenti ad appositi elenchi provinciali, ovvero comunicazione di avvio attività presso Enti Pubblici, comportano le relative iscrizioni/comunicazioni, al più tardi al momento della domanda di finanziamento all'ufficio provinciale competente, e il mantenimento per tutto il periodo di vincolo degli investimenti.

6.2.11.2. Altri obblighi

Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento di esecuzione Ue 2022/129.

6.2.12. Gamma del sostegno a livello di beneficiario

6.2.12.1. Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forma di sostegno

- ☒ Sovvenzione
- ☐ Strumento finanziario

Tipo di pagamenti

- ☒ rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario
- ☐ costi unitari ☐ somme forfettarie ☐ finanziamento a tasso fisso

6.2.12.2. Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Il tasso di sostegno è pari al 50% del costo approvato.

6.2.13. Piano finanziario

Azione	Costo totale (€)	Tasso di finanziamento (%)	Spesa pubblica (€)	% UE	Quota UE	% quota nazionale	Quota nazionale	% Privati	Quota privati
SRD03	250.000 €	50%	125.000 €	40,70%	50.875 €	59,30%	74.125 €	50 %	125.000 €

Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento:

In merito alla cumulabilità degli aiuti ed al doppio finanziamento si applica quanto previsto alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2, del PSP.

6.2.14. Possibilità di versamento anticipi

È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte dell'Organismo pagatore per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP.

- L'erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.

6.2.15. Rispetto delle norme OMC

Green Box

Allegato 2, punto 8, dell'accordo dell'OMC

Spiegazione indicante il modo in cui l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC menzionate all'articolo 10 e all'allegato II del presente regolamento (Green Box)

L'intervento rispetta quanto previsto dal paragrafo 11 dell'allegato II all'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione Mondiale del Commercio in quanto il supporto all'aggiustamento strutturale delle aziende agricole è fornito attraverso aiuti agli investimenti che rispettano i seguenti requisiti:

- a) L'ammissibilità ai pagamenti è determinata in riferimento a criteri chiaramente definiti in un programma governativo (Piano strategico della PAC) inteso a favorire la ristrutturazione fisica delle attività di un produttore in risposta a svantaggi strutturali oggettivamente dimostrati (Analisi SWOT).
- b) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non è correlato o basato sul tipo o volume di produzione (comprese le unità di bestiame) intrapreso dal produttore in qualsiasi anno successivo al periodo di base diverso da quanto previsto al punto criterio (e) di seguito (I pagamenti sono basati sui costi sostenuti).
- c) L'importo di tali pagamenti in un dato anno non deve essere correlato o basato sui prezzi, nazionali o internazionali, applicabili a qualsiasi produzione intrapresa in qualsiasi anno successivo al periodo di base (Pagamenti sono basati sui costi sostenuti).
- d) I pagamenti devono essere effettuati solo per il periodo di tempo necessario alla realizzazione dell'investimento per il quale sono forniti (Pagamenti una tantum per i singoli investimenti effettuati).
- e) I pagamenti non impongono né designano in alcun modo i prodotti agricoli che devono essere prodotti dai beneficiari, salvo per richiedere loro di non produrre un determinato prodotto (Pagamenti slegati dal tipo di produzione).
- f) I pagamenti devono essere limitati all'importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale (I pagamenti coprono solo una quota parte delle spese sostenute).

6.2.16. Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

L'investimento comprende l'irrigazione?

☐ Sì ☒ No

6.2.17. Uffici provinciali competenti

Ufficio competente per l'istruttoria della domanda di aiuto	Ufficio competente per la domanda di pagamento
31.6 Ufficio Fondi Strutturali UE in Agricoltura	OPPAB - Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano